

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 23 FEBBRAIO 2005

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2005, N.2, "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PANE"

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, è così modificato:

"I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con sacchetti di carta per alimenti sigillati, eventualmente provvisti di finestra per assicurare la visibilità del contenuto, sui quali è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari".

2. L'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, è così sostituito:

"I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n.2, è sostituito dai seguenti commi:

"Il Presidente della Giunta regionale provvede all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, e della legge regionale 1 gennaio 1983, n.13. Entro l'esercizio successivo a quello di riscossione delle sanzioni, la Regione ripartisce ed assegna la metà dei proventi acquisiti in bilancio derivanti dall'applicazione delle sanzioni ai comuni in cui hanno sede le imprese sanzionate".

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2005, n.2, sostituire le parole "novanta giorni" con le parole "centottanta giorni".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

23 febbraio 2005

Bassolino

NOTE

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art.1

La legge regionale n. 2 del 1° febbraio 2005 detta: "Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane".